

ORDINANZA SINDACALE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI, EX ART. 192 DEL D.LGS. 152/2006, PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI E PRESENZA DI INNESCHI DI MATERIALE INFIAMMABILE Trav. SP 58 Santa Maria a Cubito , FOGLIO 4, PARTICELLA 237 (Rif. R213)

PREMESSO CHE:

- l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267 /00 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitogli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5, prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- per l'abbandono di rifiuti, l'ordinanza sindacale è prevista dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;
- a seguito di attività nell'ambito di verifiche pertinenti procedimenti amministrativi simili, comunicazione della Polizia Municipale Nucleo Ambientale, sopralluogo del 12/03/2026, prot. n. 743/PG-AMB/26 del 20/03/2026, agli atti con nota prot. n. 0043642 del 25/03/2026, ad oggetto: *"Deposito rifiuti presso traversa S. Maria a Cubito (SP 58) fronte Caseificio Aversana hanno rinvenuto un considerevole quantitativo di rifiuti, depositato sulla sede stradale e sui fondi, privi di recinzione, adiacenti all'asse viario. I rifiuti rinvenuti, classificabili come pericolosi e non pericolosi, risultavano miscelati tra loro e consistevano in: inerti da demolizione, RSU, rifiuti combustibili, rifiuti ingombranti, materiale plastico di serre, materiale RAEE e pneumatici fuori uso. Si da atto che lo stato dei luoghi, documentato con fascicolo fotografico che si allega alla presente, ha assunto di fatto i connotati di discarica abusiva per effetto di una condotta ripetuta ad opera di ignoti, l'area è stata trasformata in ricettacolo di rifiuti, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle ingenti quantità degli stessi e dello spazio occupato."*
- dagli accertamenti condotti d'ufficio, l'area in questione, trovasi in Traversa Strada Provinciale 58 Santa Maria a Cubito, fronte SP 151, nelle immediate vicinanze al Caseificio L'Aversana, coordinate 40.965751,14.115211 (geolocalizzazione del sito), censita in catasto al Foglio 4, P.Illa 237;
- dalla segnalazione si evince che l'area si presenta in evidente stato di abbandono con deposito incontrollato di rifiuti di vario genere e vegetazione incolta con rovi di spine secche presenti anche ai margini del fronte strada, presupponendo così la necessità e l'urgenza di eliminare la situazione di pericolo venutasi a creare anche sotto il profilo ambientale e igienico sanitario;
- che tali rifiuti vanno rimossi nell'immediato provvedendo a liberare l'area in modo da garantire ai confinanti e frontisti, nonché tutti quelli che frequentano i luoghi adeguate condizioni di sicurezza e igienico sanitarie proteggendo altresì l'ambiente in cui vivono;
- che è prevedibile l'imminente possibilità di incendio di rifiuti data la presenza di cd. "inneschi" (grossa presenza di materiale infiammabile) sul sito in oggetto;

ATTESO CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 192 (divieto di abbandono) stabilisce:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
3. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

VISTO il Regolamento Comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2016.

VISTO il Regolamento Comunale, approvato con Delibera Commissario Prefettizio n. 38 del 11 Aprile 2013 per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze.

VISTO Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 104 del 17/07/2014.

VISTO Il Piano Regolatore Generale - Regolamento Edilizio, Norme di Attuazione e Programma di Fabbricazione.

VISTA la comunicazione di Avvio del Procedimento, prot. n. 0060598 del 30/04/2026;

CONSIDERATO CHE:

1) con l'avvio del procedimento si è consentito l'esercizio di partecipazione ai fini del contraddittorio, coinvolgendo, a pieno titolo, l'intestatario del fondo (p.lla 237) consentendogli di accertare/constatare e verificare la presenza di rifiuti, ovvero, individuando la soluzione tecnica e logistica ottimale per la messa in sicurezza del sito.

2) in riscontro all'avvio del procedimento di cui sopra, Cipolletta Biagio ha fornito osservazioni pervenute con nota pec acquisite al prot. n. 0073208 del 25/05/2026. Le stesse non superano quanto contestato dal Comune, per i seguenti motivi:

- Trattasi di una Traversa della Strada Provinciale SP 58 Santa Maria a Cubito, ovvero un tratto esterno di strada provinciale e pertanto non assimilabile a strada comunale;

- il terreno (p.lla 237) fronteggia il predetto fondo stradale privato utilizzato come via di accesso alla proprietà privata e che la predetta stradetta privata (presunta vicinale) sia stata costituita per diritto di proprietà con servitù di passaggio in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi in consecuzione, che vincolandola all'uso reciproco se ne servono secondo le proprie esigenze "iure proprietaris".

- la strada vicinale non risulta acquisita al patrimonio comunale. L'acquisizione di un bene al patrimonio pubblico richiede un atto amministrativo specifico. La posizione esterna al centro abitato comunque non implica la proprietà pubblica. La manutenzione delle strade private aperte al pubblico, grava sui proprietari frontisti ai quali saranno rivolti provvedimenti amministrativi in caso di inottemperanza. La responsabilità per danni derivanti da cattivo stato di conservazione non ricade sull'amministrazione comunale che non può farsi carico della manutenzione;

- I rifiuti si trovano a bordo strada e pertanto l'obbligo di manutenzione ricade sui proprietari frontisti, ossia coloro che confinano con i tratti interessati;

- va infine sottolineato che l'oggetto della presente ordinanza riguarda specificamente i rifiuti situati a bordo strada e sui terreni dei proprietari frontisti, non la strada in quanto tale. Tuttavia nel caso di specie i proprietari frontisti si configurano anche come proprietari della stradetta;

- il codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 (se di strada trattasi), prevede specifici obblighi di pulizia e manutenzione del "fronte strada" (l'area confinante con la sede stradale), ponendo in capo ai proprietari di fondi o edifici limitrofi precisi doveri per garantire la sicurezza, confronta anche la Sentenza n. 245/2026, Sez. V del Consiglio di Stato;

PRESO ATTO CHE:

- ad oggi, i soggetti obbligati non hanno posto in essere alcun atto finalizzato alla pulizia e bonifica dell'area e non risulta che siano state prese/disposte misure e cautele opportune e necessarie al fine di impedire l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere (nemmeno l'installazione di una recinzione, di sbarre, di telecamere per la videosorveglianza dei punti critici e/o aree a rischio (che sono sempre le stesse);

- l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale e igienico sanitario. L'intervento sicuramente non è più procrastinabile nel tempo e tanto rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria, oltre a tutti i cittadini che praticano i luoghi, come emerso dagli atti;

RITENUTO CHE quanto sopra integri la fattispecie prevista dall'art. 192 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'accertamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, in quanto la circostanza che in più sopralluoghi effettuati dai soggetti preposti al controllo si siano rinvenuti rifiuti abbandonati non appare coerente con una attività manutentiva costante;

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra ricorre la fattispecie della negligenza e/o della colpa, individuate coerentemente con la giurisprudenza direttamente relativa a questo Comune, che qui si riporta per i casi di diretto interesse:

- il TAR Campania Napoli con la Sentenza n° 1236/2024 del 23/02/2024 che qui si riporta per estratto:

“Va ribadito che, dal dato testuale del comma 3 (e dalla parola ‘dispone’) dell’art. 192, si evince come il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titolo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l’animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la “violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa”.

Tra le ipotesi tipiche di colpa rientra la negligenza.

Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.

L’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che – a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti (qui non prospettabili) - si disinteressa del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate.

In altri termini, l’art. 192 – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

La condotta illecita del terzo – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile.

Ovviamente, quando proprietario dell’area non sia una persona fisica, ma sia una persona giuridica pubblica o privata, va esclusa una concezione ‘antropomorfica’ dell’elemento soggettivo, rilevando soprattutto il dato oggettivo della disfunzione della struttura organizzativa e il dato in sé – quando si tratti della gestione di un bene – della obiettiva trascuratezza ed incuria della gestione.

Orbene, dall’esame degli atti di causa emerge la condizione di sostanziale abbandono della particella interessata dall’abusivo sversamento e, in particolare, non è risultata alcuna concreta attività precedente volta ad evitare che il suolo di proprietà della Regione diventasse una discarica; gli unici dissuasori ivi posizionati (anelli di cemento, parzialmente demoliti e a loro volta ricolmi di rifiuti; cfr. rilievi fotografici in atti) versano in condizioni di abbandono, degrado, incuria e trascuratezza e denotano, da un lato, la mancata vigilanza e l’omessa custodia dei luoghi e, sotto distinto profilo, danno conto dell’adozione in passato di misure di vigilanza (che all’attualità versano in visibili condizioni di abbandono), ciò che conferma la consapevolezza dell’ente di doversi attivare per impedire lo sversamento di rifiuti da parte di ignoti e, con esso, il degrado della proprietà pubblica”.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa a:

- *****;

di intervenire immediatamente per ragioni di emergenza e di pericolo concreto e attuale, in qualità di proprietario, intestatario, o comunque affidatario della gestione e custodia del bene, relativamente alle aree sopra individuate in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, interessate dall'abbandono di rifiuti vari, **di provvedere** a proprie cure e spese alla rimozione degli stessi

depositati nell'area ubicata sul territorio del Comune di Giugliano in Campania (NA), individuata in catasto al **foglio di mappa n. 4, p.lla 237** Coord. 40.965751,14.115211 (geolocalizzazione del sito), ad intervenire rimuovendo le cause che hanno determinato gli inconvenienti segnalati e ripristinando lo stato dei luoghi **Ad Horas** e comunque **entro il termine di giorni 60 (sessanta)** dalla ricezione della presente, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06 (divieto di abbandono), dandone tempestiva evidenza allo scrivente Settore, nonché di attivare tutte le opportune attività al fine di scongiurare il ripetersi di tale situazione, mediante periodica manutenzione e trasmettere copia dei formulari con allegato rilievo fotografico dello stato dei luoghi e documentazione probante l'avvenuta rimozione dei rifiuti abbandonati. Per quanto riguarda i materiali contenenti amianto, fermo restando la provvisoria messa in sicurezza, è necessario che la rimozione avvenga previa presentazione di un piano di lavoro al competente servizio dell'ASL Napoli 2 Nord.

INFORMA CHE:

- se entro i termini assegnati verrà accertata l'inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, D.Lgs. 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso, ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Servizio è l'ing. Vincenzo Brasiello, il Responsabile del Procedimento è il geom. **Ciro Di Biase**;
- l'Amministrazione procedente è il Comune di Giugliano in Campania (NA), con sede al Corso Campano civ. 200;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

-

*****,

La trasmissione della presente ordinanza a:

-

*****,

- **Commissario Bonifiche** per quanto di competenza, pec: commissario.bonifiche@pec.governo.it;
- Comando della Polizia Locale – Sede;

Che copia del presente Provvedimento venga:

- trasmesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giugliano in Campania (NA);
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Alle forze dell'Ordine, per le attività di competenza alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza stessa.

Il Sindaco
dott. Diego Nicola D'Alterio

Settore Proponente
Transizione Ecologica Terra dei Fuochi
Tutela del Territorio e Cimitero
Il Responsabile del Procedimento
geom. **Ciro Di Biase**
Il Responsabile del Servizio
ing. Vincenzo Brasiello
Il Dirigente
ing. Generoso Serpico